

COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (I.U.C. - TA.SI.)**

ART. 1 COMMI 639 E SS. LEGGE 147/2013 SS.MM.II.

Approvato con delibera CC. 37 in data 4/9/2014
(immediatamente esecutiva)

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 –Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 – Dichiarazione
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 10 – Rimborsi e compensazione
- Art. 11 – Rinvio
- Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 13 – Clausola di adeguamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Soggetti passivi sono sia il possessore che il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, per le quali sorga il presupposto di applicazione del tributo.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Resta fermo l'obbligo per l'ente di perseguire, in caso di violazione degli obblighi tributari, tutti i possessori in solido e separatamente da questi ultimi tutti gli occupanti in solido al fine di assicurare il recupero del tributo eventualmente non versato.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 675 Legge 147/2013 la base imponibile TASI corrisponde a quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 D.L. 201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 4 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché delle tipologie e destinazione d'uso degli immobili.
2. Nella delibera di approvazione delle aliquote di cui al comma precedente il comune, esercitando il potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento anche limitatamente a specifiche tipologie di immobili, anche in funzione del limite imposto dall'art. 1 comma 640 Legge 147/2013.
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Misure agevolative – detrazioni e riduzioni

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere nell'ambito delle compatibilità di bilancio, e in connessione con le specifiche indicazioni normative, misure agevolative, come ad esempio una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Al fine dell'individuazione della detrazione per l'abitazione principale prevista al precedente comma 1, qualora faccia riferimento all'ammontare della rendita catastale, la rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze.

3. Con la stessa delibera annuale, che ha rango regolamentare, il Consiglio può eventualmente introdurre una o più delle riduzioni previste dal comma 679, disciplinandole in modo da tener conto della capacità contributiva della famiglia.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o altre modalità previste dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, fornire un servizio di precompilazione dei moduli di pagamento a richiesta del contribuente, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica del relativo atto, con le modalità di pagamento indicate nell'atto e disciplinate dal vigente regolamento delle entrate comunali e dalla relativa riscossione.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di I.U.C. – TA.SI, alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 296/2006, e al regolamento generale delle entrate approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22 luglio 2014 in particolare alle disposizioni disciplinanti i seguenti aspetti:

- Accertamento con adesione
- Rimborsi e compensazioni
- Rateizzazione dei versamenti,
- Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Applicazione degli interessi
- Riscossione coattiva.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 13 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.